



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/17 DEL 4.3.2008

Oggetto: **Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie negli studi professionali medici, negli ambulatori medici e negli studi professionali di fisioterapia. Procedure di accreditamento per gli studi professionali di fisioterapia.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rammenta che l'art. 6 della legge regionale n. 10 del 28 luglio 2006, prevede che la Giunta regionale "stabilisca ed aggiorni i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte ... degli studi professionali singoli ed associati, mono o polispecialistici di cui al comma 2 dell'articolo 8 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni". Il provvedimento previsto dalla citata legge regionale deve essere adottato "sentiti gli ordini professionali e le associazioni professionali maggiormente rappresentative" e dovrà definire, inoltre, la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi, nonché le modalità ed i termini per la richiesta dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie.

L'Assessore precisa che lo stesso articolo della legge regionale n. 10/2006, al comma 2 prevede che per quanto concerne le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e gli studi professionali, le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'esercizio spettano ai Comuni, con facoltà di avvalersi delle ASL.

L'Assessore riferisce che il decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 8 ter comma 1, lettera b e comma 2, prevede che l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è richiesta per "strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio", per gli "studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del



comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi”.

Lo stesso decreto legislativo, all’art. 8 quater comma 5, prevede che “le Regioni definiscano, in conformità ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per l’accreditamento, nonché il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda l’accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati”.

Con il presente primo provvedimento l’Assessore propone alla Giunta di approvare:

- la classificazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e gli studi professionali singoli ed associati, mono o polispecialistici di cui al comma 2 dell’art. 8 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici, necessari per ottenere l’autorizzazione, da parte dei Comuni, all’esercizio delle attività sanitarie;
- le procedure previste per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio delle medesime attività;
- le modalità con le quali si intende effettuare la vigilanza sul regolare esercizio delle attività sanitarie e sul mantenimento dei requisiti minimi;
- i requisiti organizzativi strutturali e tecnologici relativi all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento degli studi professionali di fisioterapia.

La classificazione proposta, che distingue fra studi professionali medici non soggetti ad autorizzazione, studi professionali medici soggetti ad autorizzazione e ambulatori medici soggetti ad autorizzazione, prende in considerazione due elementi distintivi fondamentali:

1. la tipologia di prestazioni erogate, con particolare riguardo alla potenziale pericolosità intrinseca delle stesse o derivata dall’utilizzazione di apparecchiature elettromedicali con parti applicate all’assistito;
2. le modalità organizzative con le quali si erogano le attività sanitarie, con particolare riferimento alla complessità dell’insieme delle risorse (umane, materiali ed organizzative) utilizzate per l’esercizio delle attività.



L'Assessore riferisce che con successivo provvedimento saranno individuati, con il supporto di un apposito tavolo tecnico, gli interventi di chirurgia ambulatoriale che richiedono set assistenziali, nonché requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi aggiuntivi rispetto a quelli di minore complessità, erogabili negli studi professionali medici e dagli ambulatori medici di cui alla presente deliberazione.

L'Assessore precisa che le strutture ambulatoriali e gli studi professionali singoli ed associati, mono o polispecialistici, che risultino autorizzati all'esercizio di attività sanitarie e che intendano erogare prestazioni per conto del SSR, devono, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2006 ottenere dalla Regione l'accreditamento istituzionale. L'Assessore propone che i requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, ulteriori rispetto a quelli minimi, necessari per ottenere l'accreditamento degli studi professionali medici e degli ambulatori medici, siano gli stessi di quelli già definiti con la Delib.G.R. n. 26/21 del 4.6.1998 recante "Requisiti e procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. n. 14/1/1997".

L'Assessore, inoltre, informa sull'esigenza di disciplinare i requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione degli studi di fisioterapia sulla base dei criteri classificativi sopra riportati e, in particolare, in relazione all'utilizzo di attrezzature elettromedicali. In Sardegna numerosi fisioterapisti già operano nel proprio studio professionale; l'apertura dello studio è condizionata alla comunicazione alla ASL competente per territorio di generiche attestazioni in merito all'ubicazione dei locali, al rispetto di norme in materia di igiene e sicurezza delle attività e all'indicazione del tipo di prestazioni erogate e dell'orario d'esercizio delle attività. La definizione dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento degli studi professionali di fisioterapia, previsti dagli artt. 6 e 7 della L.R. n. 10/2006, è finalizzata a favorire il potenziamento e il decentramento delle attività sanitarie territoriali, a facilitare l'accesso da parte dei cittadini a studi professionali che erogano prestazioni con garanzie di qualità e il più vicino possibile alla propria abitazione, a promuovere la piena valorizzazione professionale del fisioterapista nella rete regionale di riabilitazione territoriale, anche alla luce dei nuovi indirizzi di programmazione regionale.

L'Assessore riferisce che i documenti tecnici allegati alla presente deliberazione sono stati oggetto di ripetuti confronti con i rappresentanti degli ordini professionali e delle associazioni professionali maggiormente rappresentative, i quali hanno espresso parere positivo sui contenuti del presente provvedimento.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale e preso atto del parere di legittimità espresso dal Direttore Generale della Sanità



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.
DEL

DELIBERA

di approvare l'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli ambiti di applicazione, i criteri per la classificazione e l'autorizzazione degli Studi Professionali e degli Ambulatori Medici nonché i criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento degli Studi Professionali di Fisioterapia.

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare, affinché esprima il parere di merito sui requisiti e sulle procedure tecniche individuate, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 10 del 28 luglio 2006.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru